

44099-24



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Orlando Villoni

Antonio Costantini

- Relatore -

Paola Di Nicola Travaglini

Pietro Silvestri

Sent. n. sez. **1860**

CC - 07/11/2024

R.G.N. 22755/2024

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 17/06/2024 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Procuratore della Repubblica di Foggia ricorre avverso il provvedimento del Tribunale di Foggia che non ha convalidato, per assenza del *fumus* del delitto, il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384-*bis* cod. proc. pen. nei confronti di [REDACTED] atto posto in essere dalla polizia giudiziaria e autorizzato, anche per iscritto, dal Pubblico Ministero in ordine al delitto di cui all'art. 572, primo e secondo comma, cod. pen. di maltrattamenti - aggravato dalla presenza dei figli minori - ai danni della moglie convivente.

Il Tribunale di Foggia ha ritenuto insussistenti gli estremi di cui all'art. 282-*bis*, comma 6, cod. proc. pen. e di non convalidare il provvedimento d'urgenza

disposto dalla polizia giudiziaria ed autorizzato dal Pubblico Ministero: è stato apprezzato il tenore della denuncia della donna che aveva riferito di contrasti sorti anche a causa del tradimento del marito e per l'abuso di sostanze alcoliche da parte di costui; è stata ritenuta insussistente la necessaria vessatorietà ed abitualità della condotta in ragione della episodicità dei fatti e del venir meno della procedibilità d'ufficio quanto alle provvisoriamente contestate lesioni ai danni della moglie che non aveva inteso presentare querela

2. Il Procuratore ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 384-*bis* cod. proc. pen. e art. 572 cod. pen.

Il ricorrente premette come la persona offesa avesse subito un'aggressione alla presenza del figlio minore e di altro figlio che aveva attivato l'intervento della polizia giudiziaria. A fronte di una situazione di allarmante gravità che aveva comportato il necessario intervento di tre pattuglie a tutela dell'incolumità della donna che rendeva dichiarazioni in ordine alle ragioni della aggressione - all'esito della quale aveva riportato lesioni guaribili in dieci giorni - e in ordine a pregressi fatti di violenze, osserva come il Giudice delle indagini preliminari avesse confuso i piani della gravità indiziaria e del merito con quelli dei presupposti necessari onde adottare d'urgenza il provvedimento precautelare.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato in quanto, sulla base dell'esame degli atti, del provvedimento impugnato e del ricorso, nel caso di specie ricorrevano gli elementi per procedere all'applicazione d'urgenza dell'allontanamento della casa familiare ex art. 384-*bis* cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 572, primo e secondo comma, cod. pen., fattispecie in tali termini contestata dal Pubblico Ministero che aveva richiesto la convalida del provvedimento adottato d'urgenza dalla polizia giudiziaria.

2. È doveroso osservare come in questa sede si debba scrutinare unicamente la sussistenza o meno dei presupposti di legge necessari per ritenere legittimo il provvedimento di allontanamento adottato d'urgenza, essendo preclusi i rilievi, pur dedotti, in ordine alla motivazione del provvedimento.

Ed infatti, sulla base di principi ormai radicati nella giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di occuparsi dei limiti del giudizio di legittimità in ordine alla convalida dell'arresto, decisioni che ben possono essere estese al caso in esame che afferisce a convalida di differente misura precautelare, possono essere

dedotti con il ricorso per cassazione esclusivamente vizi di legittimità (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519).

L'art. 384-*bis*, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la polizia giudiziaria ha la facoltà, previa autorizzazione del pubblico ministero, di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi solitamente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi sia colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282-*bis*, comma 6, cod. proc. pen. nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della vittima.

In ordine a quanto di interesse in tema di convalida dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, questa Corte ha statuito che il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito allontanamento, valutando la legittimità dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 282-*bis*, comma 6, cod. proc. pen..

Anche per quel che concerne la convalida dell'allontanamento dalla casa familiare vige il principio (analogamente a quanto avviene allorché la polizia giudiziaria procede all'arresto, anche in ragione del rinvio operato da comma 2 dell'art. 384-*bis* all'art. 385 cod. proc. pen.) a mente del quale il vaglio è limitato alla sussistenza del "*fumus commissi delicti*" secondo una verifica "*ex ante*", tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell'esecuzione del provvedimento (Sez. 6, n. 17680 del 27/05/2020, P., Rv. 278965 - 01) e non anche degli elementi non conosciuti o non conoscibili, emersi solo successivamente all'adozione dell'atto precautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930).

3. La valutazione del Tribunale che ha ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti sulla base di una composita valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, di fatto svolgendo apprezzamenti sulla genuinità delle stesse e valorizzando oltremodo la mancata presentazione della querela quale elemento a sostegno dell'assenza di un percepito pericolo da parte della vittima, è erronea in quanto estranea rispetto alla situazione che la polizia giudiziaria ha percepito nel corso dell'intervento; al cospetto di condotta violenta ed aggressiva dell'indagato indirizzata anche nei loro confronti, delle reazioni della vittima in stato di *shock* in ragione delle violenze subite tali da riportare delle lesioni, della presenza di un figlio di un anno e mezzo che piangeva e dell'altro figlio di tredici anni che, di fatto, si era attivato per chiamare i soccorsi in favore della madre, in uno al contenuto delle dichiarazioni verbalizzate che davano atto di pregresse plurime aggressioni dello stesso tenore, deve ritenersi corretto il giudizio formulato

dai pubblici ufficiali all'atto dell'intervento, tale da far ritenere sussistente, oltre al *fumus commissi delicti*, un concreto rischio per l'incolumità della donna che rendeva legittimo il disposto allontanamento d'urgenza ex art. 384-*bis* cod. proc. pen.

4. Da quanto sopra evidenziato in ordine alla violazione dell'art. 384-*bis* cod. proc. pen. consegue l'annullamento della non convalida del provvedimento di allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare che deve essere disposto con la formula "senza rinvio perché l'allontanamento è stato eseguito legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale risulta superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esaurita e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015, , H., Rv. 265531 - 01).


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'allontanamento è stato legittimamente eseguito.

Così deciso il 07/11/2024.


Il Consigliere estensore

Antonio Costantini





Il Presidente

Pierluigi Di Stefano



*Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.*

Il Presidente  
Pierluigi Di Stefano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Giuseppina Cirimele